



COMUNE DI MONTECATINI TERME

ORDINANZA N. 253 del 16/09/2020

SINDACO

OGGETTO : PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA "CORONAVIRUS" COVID-19 NEI PRESSI DELLE SCUOLE - OBBLIGO DELL'USO DI DPI A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.-

PRESO ATTO del Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 adottato dal Ministero dell'Istruzione in data 6.8.2020;

RILEVATA la ripresa dell'anno scolastico e la relativa riattivazione dei servizi di trasporto pubblico, ed in previsione di una maggior fisiologica vicinanza delle persone che potrebbe portare ad un aumento dei contagi, valutata pertanto la necessità di adottare misure volte al contenimento e al contrasto della diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. 111/2020 e il D.P.C.M. 7 settembre 2020 relativo alle modalità di gestione del distanziamento interpersonale alle quali le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dovranno provvedere, attuando entrate uscite scaglionate in modo da limitare il più possibile gli assembramenti;

VERIFICATO CHE l'ingresso scaglionato genera comunque attese degli studenti, all'esterno delle strutture scolastiche e soprattutto nei percorsi di spostamento tra i terminal del trasporto pubblico e le strutture scolastiche;

ACCERTATO CHE la presenza numerosa di studenti, in aree pubbliche non appositamente destinate a tale scopo e caratterizzate da ampiezza non adeguata, tende a generare inevitabilmente assembramenti durante le attese per l'ingresso e nei percorsi d'uscita dai plessi scolastici;

CONSIDERATO CHE mediante ordinanza sindacale è possibile contenere i possibili contagi da Coronavirus imponendo l'uso obbligatorio della mascherina protettiva a tutti coloro che si trovano in tali spazi in determinati orari del giorno;

VISTO l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTO l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

VISTO il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito con modificazioni in L.35/2020;

VISTO lo Statuto comunale;



COMUNE DI MONTECATINI TERME

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

ORDINA

Fino a successivo provvedimento di revoca della presente ordinanza, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa:

l'obbligo dell'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, in entrata dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e mezz'ora dopo l'uscita delle Scuole, nel raggio di 200 metri da qualsiasi plesso scolastico di ogni ordine e grado pubblico o privato sul territorio comunale, comprese anche le aree pertinenziali degli edifici scolastici stessi, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, oppure in via alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione della presente ordinanza.

INFORMA

Che la violazione alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1000,00 come previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito con modificazioni in L.35/2020. Sarà pertanto applicata la sanzione di € 400,00, ridotta a € 280,00 in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica.

RICORDA

Che sono sempre vietati gli assembramenti, ovvero il mancato mantenimento di una distanza interpersonale all'aperto, di almeno un metro, a meno che i soggetti non siano congiunti;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente e ne venga data notizia sul sito istituzionale del Comune e venga distribuita ai dirigenti scolastici dei plessi scolastici interessati affinché provvedano a rendere edotti sia gli studenti che i loro genitori, nel caso dei minori di età

COMUNICA

Che gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e dell'applicazione del presente provvedimento.

Che copia del presente provvedimento sarà trasmessa a:

- Dirigenti dei plessi scolastici interessati;
- Prefettura di Pistoia;
- Commissariato di Polizia di Stato di Montecatini Terme;
- Guardia di Finanza di Montecatini Terme;



COMUNE DI MONTECATINI TERME

- Comando di Polizia Municipale di Montecatini Terme;
- Redazione dei quotidiani locali LA NAZIONE E IL TIRRENO;

Montecatini Terme, 16/09/2020

IL SINDACO

Baroncini Luca / ArubaPEC S.p.A.

Atto sottoscritto Digitalmente